Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B ►M6 REGOLAMENTO (CEE) N. 2225/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di Madera nel settore del luppolo ◄

(GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 91)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CEE) n. 1716/93 della Commissione del 30 giugno 1993	L 159	101	1.7.1993
►M2	Regolamento (CE) n. 1741/94 della Commissione del 15 luglio 1994	L 182	18	16.7.1994
►M3	Regolamento (CE) n. 1479/95 della Commissione del 28 giugno 1995	L 145	40	29.6.1995
►M4	Regolamento (CE) n. 1101/96 della Commissione del 19 giugno 1996	L 146	29	20.6.1996
►M5	Regolamento (CE) n. 1201/97 della Commissione del 27 giugno 1997	L 170	23	28.6.1997
►M6	Regolamento (CE) n. 1347/98 della Commissione del 26 giugno 1998	L 184	14	27.6.1998
►M7	Regolamento (CE) n. 1365/1999 della Commissione del 25 giugno 1999	L 162	29	26.6.1999
►M8	Regolamento (CE) n. 1385/2000 della Commissione del 29 giugno 2000	L 158	4	30.6.2000

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B
▼M6

REGOLAMENTO (CEE) N. 2225/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di Madera nel settore del luppolo

▼B

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 10,

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento e l'importo degli aiuti relativi all'approvvigionamento di luppolo proveniente dal resto della Comunità per Madera; che, nel fissare detti aiuti, si deve tener conto dei costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e delle condizioni determinate dalla posizione geografica dell'isola;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione [2], stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni prodotti agricoli per le Azzorre e Madera; che è opportuno adottare modalità complementari confacenti alla prassi commerciale vigente nel settore del luppolo, con particolare riguardo al periodo di validità dei certificati di aiuto e all'importo delle cauzioni intese a garantire il rispetto degli obblighi incombenti agli operatori;

considerando che le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1600/92 si applicano a decorrere dal 1º luglio 1992; che le modalità di cui al presente regolamento dovrebbero diventare operanti alla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M8

Articolo 1

In applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione diretta a Madera, ovvero dell'aiuto comunitario per i prodotti in provenienza dal resto della Comunità, è fissato in allegato.

▼M3

Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per l'approvvigionamento di Madera in luppolo proveniente dal mercato comunitario, conformemente al bilancio previsionale, è fissato a 12,08 ECU/100 kg.

▼B

Articolo 3

Il Portogallo designa l'autorità competente per:

a) il rilascio del certificato di esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;

---

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

▼B

b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;

c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 4

▼M3

1. Le domande di certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Le domande sono ammissibili soltanto se:

a) il quantitativo richiesto non supera la quantità massima disponibile di luppolo pubblicata dal Portogallo;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato che costituito una cauzione di 3,02 ECU/100 kg.

▼B

2. I certificati sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

3. Se i certificati sono rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, l'operatore può ritirare per iscritto la propria domanda nel termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio del certificato. In tal caso, la cauzione relativa al certificato viene svincolata.

4. La quantità massima disponibile è pubblicata dall'autorità competente nell'ultima settimana del mese precedente a quello in cui vengono presentate le domande.

Articolo 5

La validità dei certificati di esonero e di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.